

CODICE  
**CIVILE** e di  
**PROCEDURA**  
**CIVILE**  
e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di  
Sara Piancastelli

  
Neldiritto  
Editore

**2025**  
II edizione

reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità].

<sup>(1)</sup> Art. così sostituito dall'art. 91, l. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>(2)</sup> Art. abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

**234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>. — Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento [117 ss.], dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], è stato concepito durante il matrimonio [232].

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158] ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice [c.p.c. 707, 711] quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente [126, 462<sup>2</sup>].

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Art. così sostituito dall'art. 92, l. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>(2)</sup> L'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, la parola «figli». L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Co. così sostituito dall'art. 10, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il comma *previgente* disponeva: In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

**235. Disconoscimento di paternità** <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup><sup>(3)</sup><sup>(4)</sup>. — [L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

- 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
- 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
- 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità<sup>(2)</sup>.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre].

<sup>(1)</sup> Art. sostituito dall'art. 93, l. 19 maggio 1975, n. 151.

V. anche art. 229 della l. 19 maggio 1975, n. 151.

V. art. 9, l. 19 febbraio 2004, n. 40.

<sup>(2)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 134 (Gazz. Uff. 15 maggio 1985, n. 113-bis), ha dichiarato, fra l'altro, la illegittimità dell'art. 244, co. 2, c.c., nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza

dell'adulterio della moglie. Con sentenza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 266 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

✘ <sup>(3)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-1 aprile 1982, n. 64 (Gazz. Uff. 7 aprile 1982, n. 96), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della l. 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

<sup>(4)</sup> Art. abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

## CAPO II

### Delle prove della filiazione <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'art. 7, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del Codice civile con la seguente: Capo II "Delle prove della filiazione". Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. La rubrica precedente della sezione II era la seguente: Delle prove della filiazione legittima.

**236. Atto di nascita e possesso di stato<sup>(1)(2)</sup>.** — La filiazione [legittima] si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 241, 242, 451].

Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio [legittimo] [237, 241].

<sup>(1)</sup> L'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, la parola «figli». L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

L'art. 11, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «legittima» e «legittimo». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> V. gli artt. 28-30 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

**237. Fatti costitutivi del possesso di stato.** — Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione [231] e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [130, 269, 270].<sup>(1)</sup>

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. <sup>(2)</sup>

✘ <sup>(1)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 28 dicembre 2016, n. 52), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno».